SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1030-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 12 ottobre 1960

modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1961 (V. Stampato n. 2546)

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 dicembre 1961

Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici — integrazioni ed aggiunte

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e rispettivamente di cui all'articolo 3 della legge 27 maggio 1959, numero 355, si osservano quando nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici valore alcuno, e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e rispettivamente di cui all'articolo 3 della legge 27 maggio 1959, numero 355, si osservano quando nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici valore alcuno agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro e indipendentemente dall'indicazione del prezzo contrattuale e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

Nel caso in cui il denunciante la successione o i contraenti dell'atto tra vivi avente per oggetto fondi rustici, abbiano dichiarato per questi un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, se non venga accettato l'accertamento di valore determinato in base ai criteri stabiliti dalla legge stessa, e comunque se gli interessati esplicitamente abbiano richiesto, nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione, o richiedano, ricorrendo contro l'accertamento, che la tassazione si effettui sul valore reale, l'accertamento si effettua secondo le norme stabilite dal regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, e successive modificazioni ed aggiunte. In questo caso, l'ufficio non è tenuto a contenere la valutazione nei limiti del valore risultante dalla applicazione al reddito catastale dei moduli fissi.

Nel caso di mancata accettazione da parte del contribuente della valutazione fatta in base ai moduli fissi, l'ufficio può rettificare entro giorni 30 dal ricorso del contribuente la valutazione stessa anche maggiorandola. In ogni ipotesi le commissioni di merito adite in sede di reclamo possono accertare un valore superiore a quello accertato dall'ufficio.

Art. 3.

Nella ipotesi di cui al precedente articolo 2 la tassa di successione o di registro si applica sul valore che venga accertato dalle competenti commissioni di merito senza che sia possibile addivenire ad accordo di accertamento amichevole tra l'Amministrazione e il contribuente.

Art. 4.

Qualora il valore accertato con la procedura di cui al regio decreto 7 agosto 1936, un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Art. 2.

Nel caso in cui il denunciante la successione o i contraenti dell'atto tra vivi avente per oggetto fondi rustici, abbiano dichiarato per questi un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, se non venga accettato l'accertamento di valore determinato in base ai criteri stabiliti dalla legge stessa, e comunque se gli interessati esplicitamente abbiano richiesto, nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione, o richiedano, ricorrendo contro l'accertamento, che la tassazione si effettui sul valore reale, l'accertamento si effettua secondo le norme stabilite dal regio decreto 7 agosto 1936, numero 1639, e successive modificazioni ed aggiunte.

Nel caso di mancata accettazione da parte del contribuente della valutazione fatta in base ai moduli fissi, l'ufficio può rettificare entro giorni 30 dal ricorso del contribuente la valutazione stessa.

Art. 3.

Nella ipotesi di cui al precedente articolo 2 la tassa di successione o di registro si applica sul valore che venga accertato dalle competenti commissioni di merito.

Soppresso.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 1639, e successive modificazioni od aggiunte superi comunque quello risultante dalla applicazione dei criteri di valutazione di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, non accettato dal contribuente, è dovuta, indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti, una soprattassa pari al quinto della tassa dovuta.

Art. 5.

Qualora a seguito del ricorso alla procedura di valutazione di cui al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, il pagamento della tassa principale o complementare sia ritardato, per le successioni oltre i sei mesi dalla data di apertura della successione, e per gli atti tra vivi, oltre il termine stabilito per la registrazione, sono dovuti, oltre alla tassa, alla soprattassa e alle eventuali penali, gli interessi sull'intera somma che risulti per i detti titoli dovuta, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui sopra. Gli interessi si calcolano al tasso del dieci per cento in ragione d'anno.

Art. 6.

Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano rispettivamente dalla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per qaunto riguarda la tassa di successione e dalla data di entrata in vigore della legge 27 maggio 1959, n. 355, per l'imposta di registro, con esclusione di ripetizione di tasse pagate; le norme di cui agli articoli 4 e 5 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 4.

Qualora a seguito del ricorso alla procedura di valutazione di cui al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, il pagamento della tassa principale o complementare sia ritardato, per le successioni oltre i sei mesi dalla data di apertura della successione, e per gli atti tra vivi, oltre il termine stabilito per la registrazione, sono dovuti altresì gli interessi sull'intera somma che risulti dovuta, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui sopra. Gli interessi si calcolano al tasso del sei per cento in ragione d'anno.

Art. 5.

Le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e le norme di cui ai precedenti articoli si applicano agli atti e convenzioni di qualsiasi natura che comportano comunque analogo accertamento di valore di fondi rustici agli effetti dell'imposta di registro ed ipotecaria.

Art. 6.

Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano rispettivamente dalla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per quanto riguarda la tassa di successione e dalla data di entrata in vigore della legge 27 maggio 1959, n. 355, per l'imposta di registro, con esclusione di ripetizione di tasse pagate; le norme di cui all'articolo 4 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.